MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA ED I FINANZIAMENTI PER LE PROSSIME OLIMPIADI INVERNALI

Art. 4-octies

Modificazioni all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' abrogato;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma e' stato eseguito, le modalita' di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso";

c) il comma 3 e' abrogato;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Versione in vigore dal 28 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-garantire-la-sicurezza-ed-i-finanziamenti-per-le/art-4-octies-modificazioni-all-articolo-91-del-testo-unico-di-cui-al-decreto-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it